XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater

### RELAZIONE DELLA GIUNTA

### PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: SCOZZARI)

**SULLA** 

# INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI OPINIONI ESPRESSE DAL DEPUTATO

### **CALDEROLI**

a conclusione dell'esame svolto dalla Giunta nella seduta del 20 settembre 1995 degli atti del procedimento civile n. 1076/94 R. G. inviati dal tribunale di Bergamo su richiesta della Camera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decretolegge 7 luglio 1995, n. 276

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1995

### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI COLLEGHI! — In applicazione dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 12 maggio 1995 n. 165 (il cui testo è integralmente riprodotto dal vigente decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466), la Camera ha richiesto gli atti di un procedimento civile nei confronti del deputato Calderoli, nell'ambito del quale il competente tribunale di Bergamo aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione dell'applicabililtà dell'articolo 68 della Costituzione.

Il procedimento è stato iniziato con atto di citazione del dottor Tommaso Buonanno, procuratore della Repubblica reggente presso il tribunale di Bergamo.

La vicenda, in sé abbastanza semplice, merita tuttavia di essere esposta in dettaglio poiché, con riferimento a parte dei medesimi fatti, è stato iniziato, nei confronti del medesimo deputato, anche un procedimento penale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, sul quale la Giunta, in applicazione del medesimo decreto-legge, si è egualmente pronunciata (cfr. doc. IV-ter n. 22, il cui contenuto è analogo a quello del presente documento).

In data 30 aprile 1993 il deputato Calderoli, nel corso di una pubblica manifestazione organizzata dal suo partito, riferendosi al Presidente Scalfaro, pronunciò la seguente frase: « Il sacrestano non ascolta la gente che vuole subito le elezioni ».

Essendo stato indagato per tale affermazione, riportata, tra l'altro, dalla stampa, il deputato in questione, il giorno 13 novembre, convocò una conferenza stampa nella quale proferì ulteriori apprezzamenti critici, di analogo tenore, nei confronti del Presidente della Repubblica e criticò ampiamente la magistratura bergamasca che aveva assunto tale iniziativa.

In particolare, come si legge dalla citazione del dottor Buonanno, l'onorevole Cal-

deroli avrebbe reso affermazioni di questo tenore: « Mi stupisce il fatto che l'avviso mi sia stato inviato da una Magistratura che non ha certo brillato in fatto di celerità né in fatto di volontà quando si è trattato di perseguire i reati della pubblica amministrazione. E nonostante io non abbia mai parlato bene della magistratura bergamasca, l'informazione di garanzia l'ho ricevitta per questa sciocchezza e, guarda che coincidenza, ad una settimana dalle elezioni amministrative. Se credono di spaventarmi con questo pezzo di carta si sbagliano. Autosospendermi dal Parlamento? Non ci penso affatto. Devono dimettersi quei personaggi che mandano avvisi di garanzia per fini politici ».

In data 20 novembre, nel corso di un'ulteriore manifestazione politica, il medesimò ribadì, con frasi analoghe, gli apprezzamenti già citati, sia nei confronti della magistratura bergamasca, sia nei confronti del Presidente Scàlfaro.

I suddetti fatti hanno dato origine alle accuse di vilipendio del Presidente della Repubblica e di vilipendio dell'ordine giudiziario.

In concomitanza con quei fatti e anche nel periodo immediatamente successivo, il deputato Calderoli espresse taluni ulteriori apprezzamenti critici nei confronti della magistratura bergamasca ed in particolare nei confronti del procuratore dottor Tommaso Buonanno nel corso di alcune trasmissioni televisive dal titolo « La parola al deputato ». In particolare, in data 13 novembre, egli proferì una frase del seguente tenore: « o a Bergamo siamo tutti santi o qualcuno forse non fa fino in fondo il proprio dovere. Abbiamo scoperto che la città di Bergamo non è fatta di tutti santi, eppure non si arriva a dei processi, non si va avanti... Io non sono né spaventato, ma sono onorato di ricevere avvisi di garanzia di questo genere ».

### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Giunta, esaminando la questione nella seduta del 20 settembre 1995, ha rilevato che i fatti relativi al procedimento civile ricomprendono quelli che hanno dato origine all'ipotesi di reato di vilipendio dell'ordine giudiziario.

Poiché la Camera, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, è tenuta a pronunciarsi sui fatti e non sui singoli procedimenti cui i medesimi hanno dato origine, la Giunta ha esaminato congiuntamente i due procedimenti ed ha proceduto a due distinte votazioni: una in relazione ai fatti che hanno dato origine al procedimento civile e all'accusa di vilipendio dell'ordine giudiziario, l'altra in relazione ai fatti che hanno dato origine alla distinta ipotesi di reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Nel merito della questione non si può non rilevare che tutte le affermazioni rese dal deputato Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di deputato e di leader locale del gruppo della Lega Nord. In altre parole è apparso evidente alla Giunta il collegamento tra gli apprezzamenti critici da lui rivolti, tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto nei con-

fronti della magistratura bergamasca, e l'attività parlamentare da lui svolta nella sede parlamentare, in quanto, tra l'altro, i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene.

Per quanto riguarda in particolare gli apprezzamenti critici nei confronti del procuratore della Repubblica di Bergamo appare del tutto evidente come la polemica nei confronti di quest'ultimo risulti strettamente collegata con la vicenda delle frasi rivolte al Presidente della Repubblica.

Tale soluzione appare del resto pienamente coerente con l'orientamento più volte manifestato dalla Giunta, che ritiene coperte dalle prerogative dell'articolo 68, anche le opinioni rese dal parlamentare extra moenia.

Per questi motivi, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare, fatte salve le modalità di votazione che si riterrà di adottare in Assemblea, che tutti i fatti per i quali sono in corso, sia il procedimento penale sia il procedimento civile, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giuseppe SCOZZARI, Relatore.